



Automobile Club Cuneo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DELLA SALA RIUNIONI E DELLA SALA CONFERENZE DELLA SEDE DELL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo del 30 marzo 2026

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la concessione d'uso temporaneo, a titolo oneroso, della sala riunioni (con capienza massima 25 persone) e della sala conferenze (con capienza massimo 90 persone), locali appositamente attrezzati, presenti nella sede dell'Automobile Club Cuneo in favore di soggetti terzi pubblici e privati per lo svolgimento di riunioni, appuntamenti lavorativi, conferenze e convegni.
2. Durante lo svolgimento di eventi presso la sede dell'Automobile Club Cuneo è vietata qualunque attività avente finalità politica o religiosa.

ART. 2 – MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione deve essere trasmessa (via email o consegnata a mano) alla Segreteria dell'Automobile Club Cuneo almeno 10 giorni prima della data individuata per l'utilizzo della sala.
2. La domanda deve essere presentata e sottoscritta dal soggetto organizzatore con indicazione del giorno, dell'orario nonché del motivo di utilizzo della sala.
3. In caso di conferenze e convegni, alla domanda deve essere allegato un programma di massima dell'evento, dal quale risulti chiaramente il tema dell'iniziativa.
4. La concessione d'uso delle sale viene in ogni caso autorizzata ad insindacabile giudizio della Direzione dell'Ente previa verifica della compatibilità dell'iniziativa rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente. La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente utilizzato dei locali o delle strutture in maniera difforme dall'atto di concessione e/ o dal presente regolamento.
5. La concessione d'uso delle sale non comporta l'autorizzazione all'uso del nome e del logo dell'Automobile Club Cuneo, né al patrocinio dello stesso alle iniziative ospitate.
6. E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione dell'utilizzo delle sale.
7. La Segreteria dell'Ente svolge esclusivamente attività di prenotazione delle sale, con esclusione di qualsiasi tipo di supporto allo svolgimento della riunione o dell'evento (es.: centralino telefonico, gestione contatti e persone intervenute, ecc).
8. Durante lo svolgimento di eventi presso la sede dell'Automobile Club Cuneo è vietata qualunque attività avente finalità politica o religiosa.

ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE SALE

1. La richiesta di concessione d'uso può avere ad oggetto le seguenti sale:
 - sala con capienza massima di 90 persone;
 - sala con capienza massima di 25 persone;
2. Tutte le sale sono dotate di tavolo relatori, impianto audio e video, sedie ed accesso internet.

ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Le sale sono concesse in uso a titolo oneroso secondo il seguente tariffario:

TIPOLOGIA SALA	TARIFFA ORARIA DIURNA e PRE SERALE (dalle 8,00 alle 18,00)	TARIFFA ORARIA SERALE (dalle 20,00 alle 23,00)	INTERA GIORNATA (dalle 8,00 alle 19,00)
SALA CONFERENZE 90 POSTI	€. 50,00 ora	€. 70,00 ora	€. 500,00
SALA RIUNIONI 25 POSTI	€. 20,00 ora	€. 30,00 ora	€. 250,00

2. Il canone comprende il contributo per l'uso temporaneo della sala, le spese di gestione relative ad attrezzature ed impianti ed i costi di segreteria.
3. Il pagamento deve essere effettuato prima dell'utilizzo della sala secondo le indicazioni fornite dalla Segreteria.
4. I canoni di cui sopra potranno essere oggetto di adeguamento periodico.
5. E' facoltà dell'Ente concedere l'uso delle sale a titolo gratuito a particolari categorie di soggetti (es. Istituti scolastici, Enti Pubblici, etc.).

ART. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE

1. Il Concessionario deve:

- ritirare presso l'ufficio competente le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso ed in ore d'ufficio;
- divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri;
- divieto assoluto di duplicare le chiavi;
- riconsegnare le chiavi dopo la cessazione dell'uso con tempestività (entro 24 ore);
- custodire i locali mentre è in corso l'uso;
- spegnere il sistema di illuminazione prima di chiudere i locali e disattivare i sistemi di amplificazione sonora;
- avvisare senza ritardo l'Amministrazione di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione degli stessi;
- fare uso delle sale, degli arredi e delle attrezzature con la massima cura e diligenza;
- rispettare la capienza massima consentita per gli spazi richiesti;
- rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza;
- riconsegnare le sale dopo l'uso nelle stesse condizioni alle quali sono state prese in consegna;

2. Inoltre:

- il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali, agli impianti e agli arredi nei periodi di durata della concessione;
- il concessionario è responsabile anche degli eventuali danni o inadempienze di terzi verso i quali non sia stata attivata denuncia;
- il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata e dell'eventuale ingresso di persone estranee nei locali di cui ha ottenuto concessione all'utilizzo e della diffonibilità d'uso per la quale risponde all'Automobile Club Cuneo nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, danno.

ART.6 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Direttore dell'Ente può sospendere e revocare la concessione in ogni momento per motivate ragioni di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., concernenti norme generali sull'azione amministrativa”, e fatti salvi i casi di eccezione da questa previsti.
2. La concessione può, inoltre, essere sospesa o revocata per constatate irregolarità nell'utilizzo, con osservanza della legge 241/1990 sopra richiamata.
3. La concessione potrà, altresì, essere revocata in ogni momento, previa semplice comunicazione, in caso di inosservanza da parte del concessionario di una delle clausole di cui al presente regolamento o in caso di una eventuale sub-concessione.
4. La revoca della concessione non dà alcun diritto di risarcimento al concessionario nei confronti dell'Automobile Club Cuneo.
5. La concessione può essere revocata qualora finalità indicata nella richiesta sia diversa dall'uso alla quale la sala viene adibita.

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE e PUBBLICAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo ed è pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente (www.cuneo.aci.it).